



COMUNE DI NOCERA TERINESE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE copia

N° 44

del 21.04.2020

OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI (TARI) E DELLE TARIFFE PER L' ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE VIGENTI – PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **ventuno (21)** del mese di **Aprile** alle **ore 14,40** nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n.04/2020, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita con la presenza dei Signori:

ASSESSORI		PRESENTI	ASSENTI
ALBI Antonio	Sindaco	X	
Cardamone Francesco	Vice-Sindaco	X	
Grandinetti Walter	Assessore	X	
Vaccaro Patrizia	Assessore		X
Vitellino Rosa	Assessore		X

Partecipa il Segretario **Comunale, in servizio a scavalco D.ssa Rosetta Cefalà.**

Il Sindaco, constatato preliminarmente :

che gli intervenuti sono in numero legale,

che tutti i presenti sono disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai DPCM in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, T.U. 267/2000n. 267:

In ordine alla regolarità tecnica: del Responsabile del Servizio interessato; In

ordine alla regolarità contabile: del Responsabile del Servizio Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Considerato che:

- con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Vista l'impossibilità, attese le rilevanti novità introdotte da ARERA, che comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi aziendali, di predisporre il Piano Economico Finanziario nei termini attualmente previsti per l'approvazione del bilancio e comunque non prima del 30 giugno p.v., affermando tra l'altro di non poter comunque evadere eventuali richieste di predisposizione di PEF con criteri difformi da nuovo Metodo Regolatorio;

Preso atto, dunque, dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF, tenuto altresì conto di quanto riferito dai soggetti coinvolti nel processo (soggetto gestore ed Ente territorialmente competente) in merito alle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020 e tenuto, infine, atto del previsto slittamento al 30.06.2020 dei termini per la predisposizione dei piani finanziari e per la determinazione delle tariffe;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n 2 dell'8.3.2019 “Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l'anno 2019”, che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...]In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 12.01.2018 “Approvazione Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, igiene urbana ed ambientale”.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “*4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamate le deliberazioni:

- G.C. n. 16 del 23/07/2019, con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il D.U.P. 2020/2022;
- G.C. n. 81 del 18/11/2019 ad oggetto “Piano della Performance 2019/2021”;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.Lgs n.126/2014, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 02/03/2017;
- il Piano Triennale 2020/2022 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con deliberazione di G.C. n.16 del 31/01/2020.
- lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto:

- a) **DI APPROVARE per l'anno 2020**, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relativa alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale, **confermando l'impianto tariffario dell'anno 2019**, pur in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA e riservandosi di intervenire successivamente, comunque entro il 30 giugno 2020, come previsto dall'art.107 c. 4 del D.L. 17/03/2020 n. 18, sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF;
- b) **DI QUANTIFICARE** in € 926.845,88. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- c) **DI DARE ATTO** che nei costi del servizio è compreso l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
- d) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- e) **DI PRESENTARE** il predetto documento al Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, per come riportato nell'allegato B-C unitamente al piano finanziario.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

PROVINCIA DI CATANZARO

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI (TARI) E DELLE TARIFFE PER L' ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE VIGENTI – PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° e comma 2° del D.Lgs. 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.49,comma 2 e 97,commi 2 e 4 delD.lgs.n.267/2000,

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica- giuridica amministrativa della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 21.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Giovanni Eugenio Macchione**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 21.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Giovanni Eugenio Macchione**

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Ing. Antonio Albi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69).

Nocera Terinese, li 04.05.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale,
VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs.267/2000);

- che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04.05.2020 prot. n. 2551;
- che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.05.2020.;

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000.

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.n°267/2000).

Nocera Terinese, li 04.05.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà